

COPIA DI DELIBERAZIONE

REG. n. 268

OGGETTO: Prolungamento ricovero minore presso la Comunità Alloggio Tam Tam , gestita dall'Associazione Afrodite con sede legale a sommatino Piazza Umberto n. 59. Periodo 01.01.2014 al 31.12.2015

COMUNE DI MUSSOMELI

Provincia Regionale di Caltanissetta



GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilatredici il giorno trentuno del mese di dicembre alle ore 13,00 nei locali del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

1)	CALA' SALVATORE	}	SINDACO
2)	NUCERA VINCENZO		
3)	SORCE SEBASTIANO		ASSESSORI
4)	= =		
5)	= =		
6)	= =		
7)	= =		

Con la partecipazione del Segretario Generale del Comune F.to Dott. Gaetani Liseo Assume la presidenza il Sindaco, il quale constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI

VISTA la determinazione sindacale n. 24 del 31.12.2013 con la quale è stato autorizzato il ricovero del minore presso la Comunità Alloggio Tam Tam di Caltanissetta con sede in Via Archimede n. 1 Caltanissetta gestita dall'Associazione Sociale Afrodite con sede legale a Sommatino Corso Umberto In. 59 per il periodo dal 29.09.2013 al 31.12.2013;

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale, in attuazione alla normativa vigente in materia di assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali ed educativi, intende pervenire alla tutela dei cittadini che versano in condizioni temporanea di straordinaria difficoltà sociale;

CHE ai sensi della L.R. 22/86, i Comuni singoli o associati sono titolari fra l'altro delle funzioni in materia socio assistenziale e pertanto in materia di ricoveri di minori in strutture residenziali;

CHE con Decreto n. 1453 del 19.08.2013 del 19.09..2013 emesso da Tribunale per i minori di Caltanissetta è stato autorizzato il ricovero del minore Nalbone Marco nato a Caltanissetta il 21.05.1998 presso la Comunità Alloggio per minori Tam Tam con sede in Via Archimede n. 1 gestita dall'Associazione Sociale Afrodite con sede in Corso Umberto I n. 59 Sommatino ;

CHE si rende necessario impegnare la somma di €. Complessiva di €. 56.261,00 per il ricovero del minore sopracitato presso la Comunità Alloggio Tam Tam di Caltanissetta per il periodo dall'01.01.2014 al 31.12.2015 così descritta :

- Quanto ad €. 27.711,00 sarà imputato sul bilancio 2014;
- Quanto ad €. 28.550,00 sarà imputato sul corrispondente bilancio 2015 ;

VISTO il D.P.R.S. n. 158 del 04.06.1996 con il quale sono determinati i criteri di ricovero dei minori presso strutture residenziali;

VISTA la L.R. 9 maggio 1986 n. 22;

VISTA la legge 8 novembre 2000 n. 328;

VISTA la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di cui al T.U. approvato con decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 in virtù del recepimento dinamico citata dalla L.R.;

VISTO il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;

VISTA la regolarità del Durc;

PROPONE

Per quanto in premessa:

- 1) Autorizzare il prolungamento del ricovero del minore nato a Caltanissetta il presso la Comunità Alloggio Tam Tam con sede Caltanissetta Via Archimede

n. 1 gestita dall'Associazione Afrodite con sede legale a Sommatino Corso Umberto n. 59 a seguito di decreto del Tribunale dei minori di Caltanissetta, per il periodo dall'01.01.2014 al 31.12.2015, e assegnare al Responsabile dell'area amministrativa la somma occorrente per tale periodo che ammonta ad €. i €. 56.261,00 così descritta:

- Quanto ad €. 27.711,00 graverà sul bilancio 2014(periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2014)
- Quanto ad €. 28.550,00 graverà sul bilancio 2015(periodo dall'01.01.2015 al 31.12.2015)

Approvare l'allegato schema di convenzione, redatto secondo gli schemi tipo approvati con decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 15 del 4.06.1996, regolante i rapporti tra le parti oltre che le modalità di espletamento del servizio.

Dare atto che la spesa complessiva di €. 56.261,00 farà carico sull'intervento 1.10.04.03 "prestazioni di servizio relativo al servizio assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona ;

Dare atto che trattandosi di prestazioni a cui l'Ente è obbligato per legge, la somma rispettivamente di €. 27.711,00 dovrà essere inserita nel bilancio 2014 e la somma di €. 28.550,00 graverà sul bilancio 2015 ove la somma sarà prevista ed impegnata a norma dell'art. 183 commi 2 e 7 del Decreto l.gs 18 agosto 2000 n. 267.

Demandare al Responsabile dell'Area amministrativa le determinazioni conseguenti il presente atto, ivi inclusa l'assunzione dell'impegno di spesa discendente dal presente provvedimento e la stipula della convenzione con la Comunità Alloggio per minori Tam Tam con sede a Caltanissetta in Via Archimede n. 1.

LA GIUNTA

VISTA la proposta che precede:

RITENUTA la propria competenza;

VISTI i pareri richiesti ai sensi dell'art. 53 commi 1 e 2 della legge n. 142/90 recepita con legge regionale n. 48/91, espressi in questi termini:

-Parere tecnico favorevole

- Parere contabile favorevole

Ad unanimità di voti resi in forma palese

DELIBERA

Approvare la superiore proposta redatta dall'Ufficio Servizi Sociali facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo

VERBALE FATTO E SOTTOSCRITTO

L'Assessore Anziano
Nucera

Il Sindaco
Calà

Il Segretario Generale
Gaetani Liseo

=====

=

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ESECUTIVA PER DECORRENZA DI 10
(art. 12, 2 com. – art. 16 GIORNI DI PUBBLICAZIONE
ALL'ALBO
L.R. 3 dicembre 1991 n 44)

Dalla Residenza Comunale, _____

Il Segretario Generale

=====

=

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

**AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO E SUL SITO WEB IL _____ per rimanervi per
15 giorni consecutivi**

(N. _____ del registro delle pubblicazioni)

Dalla Residenza Comunale, _____

IL MESSO

=====

=

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia integrale della deliberazione di cui sopra è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. 28 dicembre 2004, N. 17 mediante affissione all'Albo Pretorio nel sito informatico del Comune(L.R. n.5/2011)dal _____ al _____, consecutivamente e non sono state prodotte opposizioni.

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

REPUBBLICA ITALIANA



REP _____

CONVENZIONE CON LA COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI "Tam Tam" GESTITA DALL'ASSOCIAZIONE AFRODITE

L'anno duemilatredici il giorno del mese di in Mussomeli nei locali del Palazzo Municipale Innanzi a me

SONO COMPARSI

Da una parte l'Amministrazione Comunale legalmente rappresentata dalla Dott.ssa responsabile dell'area amministrativa, nominata con determinazione Sindacale n. del sensi dell'art. 51 della legge n. 142/90 così come recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, domiciliata per la carica presso il Comune di Mussomeli C.F. 8100113085

E

Dall'altra la nata ad il legale rappresentante della Comunità Alloggio per minori " " gestita dalla con sede ad

Enti che nel prosieguo verranno denominati rispettivamente Ente Locale ed Ente Gestore. Detti componenti della cui identità personale e capacità sono certo, mi fanno richiesta di ricevere il presente atto al quale

PREMETTONO

CHE con atto G.M. n. del e con atto n. del esecutivo, viene affidata alla Comunità Alloggio per minori " " gestita dalla Soc. Cooperativa

, iscritta all'Albo Regionale n. del ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 22/86 , la gestione della Comunità Alloggio destinata ad ospitare n. 1 minore sottoposto a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile, di sesso maschile e di età compresa tra i 14 e i 18 anni, che con determina dirigenziale è stata impegnata la somma complessiva di €.

per il periodo dal .

CHE è intendimento delle parti procedere alla stipula del contratto nei modi previsti al punto 4 del primo comma dell'art. 37 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n.55 del 06.04.1995 ;

CHE l'ente gestore ha prodotto, a norma dell'art. 17 dello schema di convenzione tipo, approvato con D.P.R. n. 158 del 04.06.1996:

- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati;

- Il decreto di iscrizione all'Albo Regionale sezione minori, tipologia Comunità Alloggio, in applicazione dell'art. 26 della legge regionale n. 22 /86;

Numero del C.C. dedicato sul quale confluiranno i pagamenti effettuati dal Comune e dal quale devono essere emessi assegni non trasferibili, quale retribuzioni a favore del personale che espleta il servizio.

Che è stata acquisita la documentazione ai fini della stipula della presente convenzione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

ART. 1

L'Ente gestore si obbliga ad ospitare nella comunità alloggio in premessa indicata, avente le caratteristiche appresso specificate, n.1 minori di sesso maschile su disposizione dell'autorità giudiziaria minorile adottata nell'ambito della competenza amministrativa e civile.

ART.2

La Comunità Alloggio ha una capacità ricettiva di n. 6 posti ed ospita esclusivamente minori di sesso maschile che abbiano età compresa tra gli 8 e i 13 anni e tra i 14 e i 18.

Nella Comunità Alloggio possono, eccezionalmente, essere accolti minori di età inferiore agli otto anni, qualora nella stessa siano ospitati fratelli o sorelle.

Al compimento del diciottesimo anno di età il giovane ospitato deve essere dimesso dalla Comunità.

In linea eccezionale e per accertata obiettiva necessità di completamento del progetto educativo, il giovane può continuare ad essere ospitato nella comunità, previo nulla osta del competente Tribunale per i minorenni, al quale dovrà essere tempestivamente

inoltrata una motivata e documentata richiesta a cura del responsabile della Comunità e dell'Ufficio servizi sociali del Comune di residenza del minore.

ART.3

La comunità alloggio, inserita nel normale contesto abitativo, è dotata di locali e servizi previsti dagli standard determinati con decreto del Presidente della Regione 29.06.1988.

ART. 4

L'Ente gestore si impegna ad adibire nella Casa Famiglia il seguente personale di lavoro con rapporto di lavoro subordinato:

n. 1 operatore sociale responsabile;

n. 4 educatori professionali;

n. 1 ausiliario

nonché, anche se con rapporto di consulenza (prestazione professionale), n. 1 psicologo o neuro psichiatra, n. 1 assistente sociale e n. 1 infermiere professionale.

Può, altresì, avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari e di obbiettisti di coscienza.

L'Ente gestore garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti nel piano di lavoro, cioè, formazione professionale(diploma di scuola di educatore) o diploma di scuola Media superiore significativa esperienza lavorativa nel settore specifico almeno biennale.

L'Ente gestore si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori.

Qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'Ente Locale.

L'Ente Gestore, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale.

ART.5

Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato tra l'ente Locale ed i singoli operatori dell'Ente Gestore, il quale con la presente solleva l'Ente Locale da ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna affinché il personale operante nel servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato e autonomo.

ART.6

Nella Comunità Alloggio dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.

A tal fine si cureranno in particolare:

- **l'assolvimento dell'obbligo scolastico;**
- **per i minori aventi età superiore ai 13 anni, eventualmente mantenuti a norma del precedente art. n. 2 la formazione professionale e/o il collocamento in attività lavorative in apprendistato o in forma produttiva a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;**
- **il sostegno psico - pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;**
- **la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di compartecipazione alla gestione della vita comune;**
- **l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici;**
- **il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal servizio sociale, con le famiglie ove ciò si rilevi possibili;**
- **i contatti con i coetanei di ambo i sessi;**
- **l'apertura alla realtà sociale (consigli di quartiere, associazioni ecc.)**

ART.7

L'ente gestore si obbliga a stipulare a favore dei minori un'assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:

- 1) infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'estero della comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;**
- 2) danni arrecati a terzi dai minori sia all'interno che all'esterno della comunità.**

ART. 8

Ai minori ospiti di cui alla presente convenzione verrà corrisposta la somma giornaliera pro-capite di € 1,10 per consentire agli stessi di far fronte alle piccole spese di carattere personale.

ART.9

L'Ente gestore si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienico - sanitaria, ma ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie

specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

ART.10

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella qualità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'ente gestore.

ART. 11

Il trattamento alimentare per i minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica indicata dall'A.S.L.

ART. 12

L'Ente gestore si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del servizio sociale dell'Ente Locale.

L'Ente gestore è tenuto altresì a trasmettere all'Autorità Giudiziaria minorile, nonché al servizio sociale del comune di residenza del minore, informazione sul comportamento di ogni minore sulle relazioni con la famiglia e con i compagni, sul profitto a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento.

L'Ente locale si riserva la facoltà di visitare la Comunità in qualsiasi momento a mezzo del proprio servizio sociale.

Analoga facoltà è attribuita al servizio Sociale dei comuni di residenza dei minori.

E' altresì facoltà dell'Ente locale di formulare proposte operative sull'organizzazione e l'attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

ART. 13

L'Ente Locale come rimborso delle spese di gestione, calcolate in base agli oneri fissi a carico dell'Ente gestore (Spese per il personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali e di mantenimento degli ospiti) a norma del D.A. n. 458 del 27.03.2000 corrisponde all'Ente gestore:

- a) Un compenso fisso mensile di €. per ogni posto ad esso riservato da liquidare a presentazione di fattura;
- b) Una retta giornaliera di €.da liquidare a presentazione di fattura;

ART.14

Gli oneri di gestione indicati nel precedente art.13 sono annualmente adeguati in relazione ad eventuali variazioni degli elementi di costo (personale, locali, vitto ecc.), computando l'indice

ISTAT di variazioni media dei prezzi al consumo.

ART. 15

La vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto della presente convenzione è esercitata in via ordinaria dall'Ente locale e, in via straordinaria, dall'Assessorato alla Famiglia e politiche sociali.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'Ente Locale ha facoltà di sospendere la convenzione.

La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta dopo la contestazione dell'Ente locale cui non abbia fatto seguito la rimozione alle inadempienze entro il termine assegnato nei seguenti casi:

- a) cambiamento di gestione della Comunità Alloggio o significative variazioni degli elementi che caratterizzano la sua struttura ed il personale;**
- b) deficienze ed irregolarità nella condizione del servizio che pregiudicano il raggiungimento delle finalità educativo assistenziali del servizio medesimo;**
- c) mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regola della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo-contabile;**

ART. 16 OBBLIGHI

L'Ente si impegna inoltre a rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e ad applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti e/o applicare le relative norme in materia di cooperative sociali, con finalità assistenziali.

La predetta Comunità Alloggio è altresì obbligata ad accendere un conto corrente dedicato sul quale confluiranno i pagamenti effettuati dal Comune e dal quale dovranno essere emessi assegni non trasferibili, quale retribuzione , a favore di personale che espleta il servizio.

In caso di mancato adempimento dei predetti obblighi il comune si riserverà la facoltà di risolvere la convenzione.

L'Ente inoltre garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento, particolarmente ad iniziative di riqualificazione proposte dall'A.C. in accordo con il D.S.M competente per territorio.

ART.17

DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità a decorrere dal salvo quanto previsto dal precedente art. 15.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'Ente Locale può con deliberazione motivata entro tre mesi precedenti alla sua scadenza, disporre il rinnovo della convenzione ove sussistono ragioni di opportunità e pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazioni all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo o l'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente Gestore è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione della retta mensile alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'Ente gestore s'impegna a relazionare al 31.12 di ciascun anno sullo stato dei minori ospitati anche ai fini di eventuali provvedimenti delle autorità competenti.

ART. 18

REGISTRAZIONE E VALORE CONVENZIONE

Sono a carico dell'Ente Gestore tutte le spese conseguenti alla stipula della presente convenzione il cui valore ai fini del computo dei diritti di segreteria è dato dal solo compenso fisso mensile che, moltiplicato per il numero degli utenti assistiti e per la durata, ammonta a €..... è soggetto a registrazione fiscale ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27/bis della tabella allegata al D.p.R. n. 642 del 1972 e successive modifiche ed integrazioni. I diritti di rogito vengono ridotti del 50% in quanto ONLUS.

ART. 19

RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile.

Le parti dichiarano di avere preso visione degli allegati e mi dispensano dal darne lettura. Richiesto ho ricevuto quest'atto l'ho letto ai comparenti i quali da me interpellati lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo approvano.

Dattiloscritto sotto la mia direzione da impiegati di mia fiducia, consta di n.... fogli di cui occupa n. facciate oltre la presente.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Dott.

Il rappresentante legale

Dott.

IL SEGRETARIO GENERALE

